




MINISTERO
DELL'INTERNO



*Prefettura di
Grosseto e Siena*



STRABAG



PROTOCOLLO D'INTESA

*per la tutela della legalità negli appalti
ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata*

TRA

**PREFETTURE U.T.G. DI
GROSSETO E SIENA**

ANAS S.p.A.

**ATI STRABAG S.p.A. – INTERCANTIERI
VITTADELLO S.p.A.**

*con l'adesione relativamente agli impegni dell'art.8 delle
D.T.L. di Grosseto e Siena e delle OO.SS. di categoria di
Grosseto e Siena*

**ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO
ANNAMARIA CANCELLIERI**



Prefetture di Grosseto e Siena
Uffici Territoriali del Governo

Itinerario S.G.C. E78 Grosseto – Fano, adeguamento a 4 corsie nel tratto Grosseto – Siena dal km. 30+040 al km. 41+600 – lotti 5, 6, 7, 8.

CUP F31B07000380001

CIG 02543822AA

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto, nella persona del Prefetto *pro-tempore*, Dr. Marco Valentini

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Siena, nella persona del Prefetto *pro-tempore*, Dr. Renato Saccone

L'ANAS S.p.A., nella persona dell'Amministratore Unico di ANAS S.p.A., Dr. Pietro Ciucci

L'Appaltatore, nella persona del Presidente Ing. Riccardo Bonasso, per l'ATI Strabag S.p.A. – Intercantieri Vittadello S.p.A.

I Direttori delle Direzioni Territoriali del Lavoro di Grosseto e Siena, nelle persone della Dr.ssa Maria Francesca Santoli e della Dr.ssa Rosaria Villani (relativamente agli impegni di cui all'art. 8)

I delegati delle OO.SS. di categoria FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL delle province di Grosseto e Siena (relativamente agli impegni di cui all'art. 8)

PREMESSO

- che l'articolo 15 della legge 241/1990, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce che le stesse possono sempre



Prefetture di Grosseto e Siena *Uffici Territoriali del Governo*

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- che l'ANAS ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori di adeguamento a quattro corsie, tra i km. 30+040 e 41+600 – lotti 5, 6, 7 e 8;
- che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con sua deliberazione n. 78 del 3 agosto 2007, nell'Allegato 2, ha previsto l'inserimento nel bando di gara di "Linee guida per i controlli antimafia" indicate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO);
- che, nella circolare n. 0004610, Classifica I.46-6/A, in data 23 giugno 2010, il Ministro dell'Interno ha individuato le attività "a rischio" di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, da sottoporre a verifica antimafia preventiva, elencate nell'Allegato 1 della citata circolare;
- che, nell'Allegato 2 della citata circolare del 23 giugno 2010, sono state elencate tutte le clausole antimafia da inserire nei Protocolli di Legalità e da riprodurre nella "*lex specialis*" di ciascun Appalto;
- che la legge 13 agosto 2010, n. 136 – "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per conseguire la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni nonché per il controllo della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;
- che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i Soggetti Aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori;



Prefetture di Grosseto e Siena

Uffici Territoriali del Governo

- che l'intervento in questione rientra nel programma delle "infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi" di cui alla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121;
- che il CIPE, con deliberazione n. 58 del 3 agosto 2011, ha aggiornato le Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia;
- che l'A.T.I. Adanti S.p.a. (oggi Strabag S.p.A.) – Intercantieri Vittadello S.p.A., con sede legale in Bologna, è aggiudicataria dell'affidamento delle attività di realizzazione dei lavori di adeguamento a quattro corsie, tra i km. 30+400 e 41+600 – lotti 5, 6, 7 e 8;
- che i lavori ricadono nei territori delle province di Grosseto e Siena, sicché le autorità competenti sono da individuare nel Prefetto della provincia di Grosseto e nel Prefetto della provincia di Siena;
- che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di legalità (di seguito "Protocollo") assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
- che è, altresì, volontà delle parti applicare, allorquando saranno approvate, le linee guida che il C.I.P.E. adotterà in tema di monitoraggio finanziario ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii;
- che, ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 490/1994 ed articolo 10 del D.P.R. 252/1998 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese"



Prefetture di Grosseto e Siena *Uffici Territoriali del Governo*

come definita dall'art. 6 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;

- che la comunicazione con effetti interdittivi sarà inoltrata ai soggetti di cui all'articolo 91, comma 7 bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, introdotto con il D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218;
- dall'entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i richiami all'articolo 1-septies del D.L. 629/1982, convertito dalla legge 726/1982, agli articoli 4 e 5-bis del D.P.R. 490/1994, nonché al regolamento di semplificazione approvato con il D.P.R. 252/1998, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo 159/2011, come modificato dal citato D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218;
- che il CCASGO, nella riunione del 15 ottobre 2012, ha espresso il proprio parere di conformità del presente Protocollo;

tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Capo I

Verifiche antimafia

Articolo 1

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2. L'ANAS con possibilità di delega all'appaltatore e subappaltatori, comunica tempestivamente alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo di Grosseto e di Siena, in appresso denominate Prefetture – U.T.G., in



Prefetture di Grosseto e Siena *Uffici Territoriali del Governo*

ragione della rispettiva competenza territoriale, i dati della filiera individuati dalla delibera CIPE 58/2011 relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari dell'ultimo triennio – in particolare, per le persone fisiche comprensivi di codice fiscale e residenza – a cui intende affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intende avvalersi nell'affidamento di servizi, noli o trasporti o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo o comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato.

3. Le Prefetture di Grosseto e di Siena istituiranno una “cabina di regia” allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione.
4. Fermi restando gli obblighi ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, l'ANAS, per i contratti di cui al primo comma, e con esclusione di quelli di cui al quinto comma dell'articolo 4, richiede alle Prefetture – U.T.G. la “*Informazione antimafia*”, allegando alla detta richiesta un originale, in corso di validità, del certificato della competente Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato (CCIAA), con “*dicitura antimafia*”, relativo alla società o ditta individuale con la quale si intende sottoscrivere il contratto di subappalto di fornitura o servizio. Nel caso in cui il soggetto con il quale l'Appaltatore intende sottoscrivere il contratto sia una società di capitali, dovrà essere altresì allegata alla detta comunicazione una dichiarazione del Legale Rappresentante della detta società ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e, nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, sino a risalire ad



Prefetture di Grosseto e Siena *Uffici Territoriali del Governo*

una persona fisica. La predetta documentazione potrà essere fornita anche su supporto informatico completo di firma digitale.

5. L'Appaltatore, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'opera, condividendo l'opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna a non subappaltare o subaffidare lavori a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara, e ad inserire, nei contratti indicati al secondo comma, apposita clausola con la quale il suo subappaltatore assume l'obbligo di fornire all'Appaltatore stesso, perché possa richiedere le informazioni antimafia preventive, gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese sub-appaltatrici interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese subappaltatrici nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca della fornitura da parte dell'impresa nei casi indicati nel successivo articolo 4, secondo comma, del presente Protocollo.

Articolo 2

1. L'obbligo nei confronti di ANAS o di suo delegato di conferimento dei dati di cui all'articolo 1, preventivo rispetto alla stipula di qualsiasi contratto,



Prefetture di Grosseto e Siena *Uffici Territoriali del Governo*

sussiste per i subappalti ed i contratti conclusi da tutti gli operatori della filiera per qualunque importo.

2. L'obbligo di conferimento preventivo dei dati sussiste anche per le prestazioni di servizi, i trasporti, le forniture, le locazioni, i noli a caldo ed a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata e, in particolare, per le tipologie di prestazioni, di seguito elencate a puro titolo esemplificativo, da affidarsi direttamente dall'Appaltatore:

- trasporto di materiale a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e trasporto di bitume;
- acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
- fornitura di ferro lavorato;
- forniture con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 163/2006);
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 163/2006);
- servizi di guardiania e pulizia dei cantieri;
- fornitura e trasporto di acqua;
- servizi di autotrasporti.
- Servizi di mensa ed alloggiamento del personale.



Prefetture di Grosseto e Siena

Uffici Territoriali del Governo

Articolo 3

1. Ai fini delle “*Informazioni*” previste dall’articolo 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, i dati di cui all’articolo 2 del presente Protocollo sono comunicati alle Prefetture – U.T.G. dall’Appaltatore e dai subappaltatori, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione dei subappalti ovvero prima di procedere all’autorizzazione dei subcontratti di cui al medesimo articolo 2. Gli stessi dati sono comunicati, a cura dell’Appaltatore, anche all’ANAS, ai fini dell’esercizio dei suoi compiti di Direzione Lavori. Le comunicazioni dei dati possono essere effettuate anche su supporto informatico. L’obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell’esecuzione dell’opera medesima. Il conferimento deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale.
2. L’ANAS si impegna, d’intesa con il soggetto appaltatore, a rendere disponibile, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo sulla base dei dati acquisiti dall’appaltatore e degli aventi causa, e a popolare una Banca Dati WEB relativa alle imprese della filiera, come definita in premessa, che partecipano, a qualunque titolo, all’esecuzione dei lavori, accessibile, anche per via telematica, in forma sicura, da parte delle Prefetture cointeressate, dei Gruppi Provinciali Interforze per il monitoraggio delle Grandi Opere costituiti presso le Prefetture di Grosseto e Siena, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Alta



Prefetture di Grosseto e Siena

Uffici Territoriali del Governo

Sorveglianza delle Grandi Opere, dalle Forze di Polizia territoriali e dagli altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica, nonché dal DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine l'appaltatore invierà ogni lunedì i dati aggiornati al venerdì precedente, salvo eventuale eccezionale indicazione, in forma tabellare concordata, su un sito *ftp* condiviso.

Il flusso delle informazioni dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema: a) Anagrafe degli Esecutori relativa a tutti gli operatori economici della filiera dell'opera da definire ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 187/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 217/2010, dati essenziali sull'assetto societario e riferibile anche al tracciamento finanziario di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ; b) Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del subcantiere, che contiene il "Settimanale di cantiere" o di subcantiere, previsti dall'articolo 7 concernente l'annotazione degli elementi acquisiti per la sicurezza e la legalità nel cantiere, riferimenti a situazioni o indicazioni utili a tracciare la vita delle aree di lavoro e dei soggetti della filiera.

3. La violazione dell'obbligo di popolamento della predetta banca dati comporta violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione, da parte del soggetto aggiudicatore ANAS cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale fino al 4% del valore del contratto o del subcontratto stesso. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla rescissione del contratto.



Prefetture di Grosseto e Siena *Uffici Territoriali del Governo*

4. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari, fino al completamento dell'opera.

Articolo 4

1. Qualora, a seguito delle verifiche disposte ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, emergano elementi relativi a tentativi o pericoli di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le Prefetture – U.T.G. ne danno immediata comunicazione all'ANAS perché, contestualmente, partecipi dell'informazione l'Appaltatore e il subappaltatore affinché non stipuli il contratto o concluda il subcontratto.
2. Nei casi d'urgenza previsti dall'articolo 11, secondo comma, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, previa comunicazione all'ANAS delle motivazioni d'urgenza certificate dal Direttore dei Lavori ovvero quando, ai sensi della stessa norma, è possibile procedere anche in assenza delle "informazioni" delle Prefetture – U.T.G., per i contratti, i subcontratti, conclusi o autorizzati, l'Appaltatore effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata ed automatica risoluzione del vincolo contrattuale, quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al primo comma. In detti casi, l'Appaltatore comunica senza ritardo all'ANAS l'attivazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della Società o Impresa cui le "informazioni" si riferiscono.



Prefetture di Grosseto e Siena
Uffici Territoriali del Governo

3. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, i contratti e i subcontratti, relativi a servizi, lavori o forniture di cui all'articolo 2, sono stipulati o autorizzati previa acquisizione delle sole certificazioni e comunicazioni di cui al Capo II del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le Prefetture - U.T.G., sulla base dei dati trasmessi dall'Appaltatore e dal suo subappaltatore ai sensi dell'articolo 2, primo e secondo comma, del presente Protocollo, effettuano le verifiche antimafia con le modalità di cui all'articolo 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
4. Nelle ipotesi dei commi secondo e terzo del presente articolo, l'Appaltatore si impegna ad inserire in contratto, o a far inserire dal suo subappaltatore o fornitore nei relativi subcontratti, apposita clausola in forza della quale, nel caso che le "Informazioni antimafia" di cui all'articolo 10 del citato D.P.R. 252/1998 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto o del subcontratto stesso, salvo il maggior danno. La penale sarà affidata in custodia al soggetto aggiudicatore ANAS - che verserà su apposito conto corrente fruttifero - e da questo posta a disposizione dell'appaltatore, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore nella misura massima del 40%. La parte residua di detta penale pari al 60% è destinata all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza antimafia relativamente ai lavori oggetto del protocollo, secondo le indicazioni che il Prefetto competente, sentito il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza Grandi Opere, farà all'uopo pervenire.
5. L'Appaltatore potrà escludere dalla richiesta di "Informazione antimafia" preventiva le acquisizioni di carattere urgente ed emergenziale di



Prefetture di Grosseto e Siena *Uffici Territoriali del Governo*

materiali di consumo di pronto reperimento fino all'importo complessivo per tutti gli operatori economici di Euro cinquantamila trimestrali, fermo restando che, anche per le dette acquisizioni, dovranno essere comunicati all'ANAS e alle Prefetture - U.T.G. i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese, partita I.V.A., codice fiscale e importo pagato), che, unitamente agli estremi degli altri soggetti esecutori e/o fornitori, andranno inseriti nella banca dati resa disponibile dall'ANAS in attuazione del presente Protocollo.

Articolo 5

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, l'ANAS si impegna a valutare le "Informazioni" di cui all'articolo 1-septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come successivamente integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486 (c.d. "Informazioni atipiche"), ai fini dell'eventuale revoca dell'autorizzazione al subappalto ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, del D.P.R. 252/1998. L'Appaltatore ed il suo subappaltatore restano, in tali casi, impegnati e legittimati all'attivazione immediata della risoluzione del contratto e alla conseguente estromissione immediata della società o impresa cui le "Informazioni atipiche" si riferiscono.
2. La comunicazione delle "Informazioni atipiche" da parte delle Prefetture - U.T.G. all'ANAS deve recare l'indicazione che è effettuata ai fini del presente articolo del Protocollo.



Prefetture di Grosseto e Siena *Uffici Territoriali del Governo*

3. A tale fattispecie si applicano le stesse disposizioni previste all'articolo 4, ivi compreso l'inserimento, nei contratti e nei sub-contratti, della clausola risolutiva espressa e della previsione della penale.

Articolo 6

1. Ai fini del presente Protocollo si applicano le verifiche antimafia e gli altri adempimenti in attuazione del decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui la società o l'impresa, nei cui riguardi devono essere rilasciate le "Informazioni", abbia la sede legale nel territorio di altra Provincia, le Prefetture – U.T.G. di Grosseto o di Siena, in ragione della rispettiva competenza territoriale, inoltrano la richiesta alla Prefettura – U.T.G. competente, segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le "Informazioni" di cui all'articolo 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.

Capo II

Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione
contro i tentativi di condizionamento criminale

Articolo 7

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "*Piano di Controllo Coordinato del cantiere e dei subcantieri*" interessati dai lavori, il



Prefetture di Grosseto e Siena *Uffici Territoriali del Governo*

cui controllo è assegnato alle Prefetture di Grosseto e di Siena ed alle Forze di Polizia.

2. L'impresa aggiudicataria e gli altri soggetti coinvolti nell'esecuzione dei contratti si impegnano all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, inserendo la relativa clausola risolutiva espressa in caso di grave e reiterato inadempimento.
3. L'Appaltatore individua un *Referente di Cantiere* che trasmetterà, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì antecedente le attività settimanali previste, alle Prefetture di Grosseto e di Siena, alle Forze di Polizia ed alla Direzione dei Lavori, ogni notizia relativa ai Piani di Lavoro, mediante interfaccia *web*.
4. Il c.d. "*Settimanale di Cantiere*" dovrà essere redatto secondo il modello che verrà trasmesso a cura delle Prefetture – U.T.G. di Grosseto e di Siena e conterrà ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare nella settimana di riferimento, con l'indicazione:
 - a. della Ditta che esegue i lavori (lo stesso Appaltatore – in caso di esecuzione diretta – ovvero il subappaltatore in genere);
 - b. dei mezzi utilizzati dall'Appaltatore e dal suo subappaltatore e /o da eventuali altre ditte che operano forniture;
 - c. di qualunque automezzo che avrà comunque accesso al cantiere;
 - d. dei nominativi dei dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
5. Il Referente ha l'obbligo di comunicare, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati e, giornalmente, dovrà



Prefetture di Grosseto e Siena *Uffici Territoriali del Governo*

trasmettere, altresì, l'elenco di tutti gli addetti ai lavori impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere nonché delle persone autorizzate all'accesso in cantiere per altri motivi, specificandone gli stessi.

6. L'Appaltatore ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori, utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
7. Le Prefetture – U.T.G., per il tramite delle Forze di Polizia, acquisite le predette informazioni, provvedono a:
 - a. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
 - b. verificare, alla luce del “*Settimanale di cantiere*”, la regolarità degli accessi e delle presenze;
 - c. “incrociare” i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie
 - d. acquisire dal Referente di Cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile;
 - e. curare l'attività di coordinamento istituzionale;
 - f. raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
 - g. calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il Referente dell'Appaltatore;
 - h. disporre, ferme restando le verifiche già previste dalle normative di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dall'ANAS, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'Appaltatore stesso o dall'ANAS, in base a successivi accordi contrattuali.
8. L'incarico affidato al referente di Cantiere, di cui al presente articolo, non determina alcun effetto sulle responsabilità e sugli obblighi del Direttore



Prefetture di Grosseto e Siena

Uffici Territoriali del Governo

Tecnico dell'Appaltatore (qualora l'incarico fosse affidato a persona diversa) e del Direttore dei Lavori.

Capo III

Monitoraggio e tracciamento ai fini della trasparenza dei flussi di manodopera

Articolo 8

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 11 del Protocollo di Legalità siglato a Milano tra la Prefettura, EXPO 2015 S.p.A. e le Organizzazioni sindacali di settore, a fini di monitoraggio, tracciamento e trasparenza dei flussi di manodopera si conviene quanto segue:

1. Attesa l'esigenza di sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalità di assunzione della manodopera, le parti si impegnano a definire procedure di reclutamento improntate alla massima trasparenza;
2. Ai fini del comma 1 sono costituiti presso le Prefetture di Grosseto e Siena, nell'ambito del Gruppo Interforze, presieduto dallo stesso coordinatore, appositi tavoli di monitoraggio dei flussi di manodopera cui partecipano un rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria dei lavoratori edili. Presso gli stessi tavoli potranno essere esaminate questioni generali inerenti il contrasto al fenomeno di sfruttamento del lavoro,



Prefetture di Grosseto e Siena *Uffici Territoriali del Governo*

come sanzionato dall'art. 12 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. I tavoli di cui al comma 2 anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle opere, potranno altresì esaminare eventuali questioni inerenti criticità circa l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle si dovessero verificare a seguito di estromissione dell'impresa ed in conseguenza della perdita del contratto o del sub-contratto.

Capo IV

Misure per la tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 9

1. L'Appaltatore presta adesione all'osservanza delle procedure di tracciamento finanziario previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, le disposizioni relative al tracciamento finanziario dei pagamenti trovano applicazione nei confronti dei soggetti della filiera delle imprese come specificata dagli articoli 1 e 2 del presente Protocollo ed in conformità all'articolo 6, terzo comma, del predetto decreto legge 187/2010, convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217.
2. Ai fini della procedura di cui al primo comma del presente articolo, si intendono strumenti di pagamento idonei ad assicurare la "piena tracciabilità delle transazioni finanziarie" i bonifici bancari o postali, anche elettronici. Nei bonifici di pagamento deve essere inserito il CUP ed il CIG. Ai fini della riscossione di un credito d'impresa relativo a lavori, servizi e forniture, concernenti l'esecuzione dell'opera oggetto del presente



Prefetture di Grosseto e Siena *Uffici Territoriali del Governo*

Protocollo, è consentita l'utilizzazione di RIBA (Ricevute Bancarie Elettroniche) nei limiti precisati dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con propria determinazione n. 8 del 18 novembre 2010, consistenti nella necessità che il CUP e il CIG vengano inseriti fin dall'inizio a cura del creditore che fa richiesta dell'emissione di RIBA.

3. L'appaltatore si impegna a riportare detti CUP e CIG su tutte le sue fatture ed a richiedere che lo stesso CUP del Progetto sia apposto su tutti i contratti che stipulerà per la realizzazione dell'opera e su tutte le fatture dei subappaltatori e dei subcontrattisti, fornitori e prestatori d'opera (diretti e/o indiretti).
4. L'ANAS si impegna a riportare detto CUP sui documenti amministrativi e contabili – ivi compresi i bonifici o i mandati di pagamento – relativi al Progetto stesso.
5. Ai fini della verifica di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 136/2010, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad ANAS apposito elenco dei contratti che intende stipulare con annotazione degli elementi essenziali dei contratti, subappalti, subcontratti. Per elementi essenziali si intendono i dati identificativi, come determinati nel provvedimento CIPE 58/2011, nonché:
 - data e luogo di sottoscrizione;
 - oggetto e importo del contratto, subappalto, subcontratto;
 - Codice Fiscale o Partita I.V.A..
6. L'obbligo di trasmissione può anche essere assolto tramite invio informatico di apposita cartella contenente più *files*, di cui è redatto in ogni caso relativo elenco.



Prefetture di Grosseto e Siena *Uffici Territoriali del Governo*

7. A richiesta di ANAS, l'Appaltatore si impegna a trasmettere, entro sette giorni dalla data della richiesta, uno o più contratti per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato inserimento della clausola di tracciabilità determina anche per i contratti, subappalti, subcontratti, per i quali ricorre l'obbligo di adeguamento di cui all'articolo 6, secondo comma, del decreto legge 187/2010, convertito nella legge 217/2010, la nullità assoluta del contratto, come precisato dall'AVCP nella richiamata determinazione.
8. Fatta salva l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge 136/2010, l'omessa o parziale trasmissione dei contratti, di cui al comma precedente o dei dati di cui al comma 5 del presente articolo, integra una violazione di doveri di collaborazione e comporta l'irrogazione da parte di ANAS, a carico dell'impresa inadempiente, di una penale pecuniaria fino al massimo di 5 mila Euro e non inferiore a 2 mila Euro. L'Appaltatore che abbia provveduto a comunicare tempestivamente ad ANAS l'omesso adempimento da parte di una delle imprese o dei soggetti della "filiera" è esente da qualsivoglia responsabilità. L'importo della penale sarà affidata in custodia al soggetto aggiudicatore ANAS, che provvederà a versarla su apposito conto corrente fruttifero. Detta penale è destinata all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza antimafia dell'intervento, secondo le indicazioni che il Prefetto competente farà all'uopo pervenire, sentito il CCASGO.

Articolo 10



Prefetture di Grosseto e Siena *Uffici Territoriali del Governo*

1. Fermo quanto previsto dal successivo secondo comma del presente articolo, l'Appaltatore si impegna a dare notizia senza ritardo alle Prefetture – U. T. G. di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venisse avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente. Il medesimo impegno viene assunto dall'Appaltatore nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle procedure di subappalto.
2. L'assolvimento di quanto previsto al primo comma del presente articolo non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'autorità di Polizia, che – onde evitare una frammentaria conoscenza degli eventuali episodi di matrice estorsiva ed allo scopo di consentirne, invece, una visione organica da parte degli organi inquirenti – verrà segnalata ai Prefetti di Grosseto e di Siena.
3. Ai fini del primo comma del presente articolo, l'Appaltatore si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

Articolo 11

1. Gli stessi obblighi di cui all'articolo precedente vengono contrattualmente assunti nei confronti dell'Appaltatore, dai subappaltatori, a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti comporta la revoca del subappalto o autorizzazione dello stesso.



Prefetture di Grosseto e Siena *Uffici Territoriali del Governo*

Articolo 12

1. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti dall'articolo 4 del presente Protocollo, l'eventuale inosservanza da parte dell'Appaltatore è causa di risoluzione del contratto tra l'ANAS e l'Appaltatore, salvo i casi di errore scusabile.

Articolo 13

1. L'ANAS si impegna altresì ad effettuare – sulla base delle segnalazioni pervenute dall'Appaltatore – analoga comunicazione, nei confronti dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla mancata osservanza dei predetti obblighi da parte dei soggetti terzi nonché degli eventuali accertamenti positivi effettuati ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Articolo 14

1. Le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei contratti e subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'articolo 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, anche nella forma delle "Informazioni atipiche", si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni individuate al precedente articolo 2, già in essere alla data di stipula del presente Protocollo. Nel caso che, a seguito



Prefetture di Grosseto e Siena
Uffici Territoriali del Governo

di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, l'Appaltatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo subappaltatore l'esercizio di tale diritto, avvalendosi della facoltà all'uopo prevista dall'articolo 1 del richiamato D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Articolo 15

Il contenuto del presente Protocollo integra i contenuti del Contratto di appalto tra ANAS ed Appaltatore.

Il Prefetto di Grosseto
Dr. Marco Valentini

Il Prefetto di Siena
Dr. Renato Saccone

ANAS S.p.A.
Dr. Pietro Ciucci

L'Appaltatore
ATI Strabag S.p.A. - Intercantieri
Vittadello S.p.A.
Ing. Riccardo Bonasso

PER GLI IMPEGNI DI CUI ALL'ART. 8

Il Direttore Territoriale del Lavoro Grosseto
Dr.ssa Maria Francesca Santoli



Prefetture di Grosseto e Siena
Uffici Territoriali del Governo

Il Direttore Territoriale del Lavoro Siena
Dr.ssa Rosaria Villani

Rosaria Villani

FILLEA-CGIL Grosseto
Pier Paolo Micci

Pier Paolo Micci

FILCA CISL Grosseto
Fabio Carruale

Fabio Carruale

FENEAL-UIL Grosseto
Pio Vitobello

Pio Vitobello

FILLEA-CGIL Siena
Fabio Seggiani

Fabio Seggiani

FILCA CISL Siena
Mario Serafino

Mario Serafino

FENEAL-UIL Siena
Roberto Colangelo

Roberto Colangelo

Alla sottoscrizione presenza
IL MINISTRO DELL'INTERNO
ANNAMARIA CANCELLIERI

Annamaria Cancellieri

Sottoscritto a Grosseto il 15 gennaio 2013